DECISIONE (PESC) 2026/1028 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2026

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate del Senegal nel quadro dell'architettura di Yaoundé

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ([1]) istituisce lo strumento europeo per la pace (*European Peace Facility* — EPF) finalizzato al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2) Il settore marittimo dell'Africa occidentale si trova tuttora ad affrontare un contesto difficile: la criminalità organizzata transnazionale costituisce, unitamente a fenomeni quali pirateria, atti di depredazione armata in mare, sequestri di marittimi, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), traffico e contrabbando di droga e armi, una minaccia grave e crescente alla sicurezza marittima, con ripercussioni sulla libertà di navigazione. Tutto ciò rende pericolose le principali rotte commerciali, compromette lo sviluppo sostenibile dell'intera regione e il sostentamento economico della popolazione, e porta al deterioramento dell'ambiente e della biodiversità.

(3) Il Senegal continua a essere particolarmente esposto a varie minacce, tra cui la pirateria marittima, il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la criminalità informatica e la pesca INN, a causa della sua vasta zona economica esclusiva e della sua posizione geostrategica. In quanto porta d'accesso più occidentale all'Africa, le rotte marittime lungo la costa senegalese collegano il Mar Mediterraneo e il Canale di Suez all'Africa occidentale e alle Americhe. Il rafforzamento delle forze armate del Senegal costituisce un elemento importante per consentire e sostenere gli sforzi in materia di sicurezza marittima in Senegal e nelle regioni dell'Atlantico e del Golfo di Guinea.

(4) Il 13 marzo 2026 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Senegal affinché l'Unione presti assistenza alla marina nazionale del Senegal nell'approvvigionamento di attrezzature operative essenziali e di mobilio al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra il Senegal e l'Unione e contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate del Senegal al fine di proteggere la sovranità del Senegal in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale.

(5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([2]), e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

([1]) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).

([2]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).